

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 6 DICEMBRE 1963.

Addi 27 marzo 1964 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

fra

- l'Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino - rappresentata dal Presidente Cav. Uff. Dott. Ing. Giuseppe Montagna e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Giuseppe Del Vedovo, Geom. Luigi Mariotti, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, Dott. Antonio Marchetti assistiti dal Segretario Generale dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N.E. A.L. rappresentata dal Sig. Emilio Vichi con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.;

- la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dai Signori: Mario Mancini e Gino Alessandrini, con l'assistenza del Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Signori: Pino Monaldi, Benito Severi, Lino Mengucci e Amato Palazzi, con l'assistenza del Sig. Giacomo Mombello della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 6 dicembre 1963, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 1
ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 7 - 2° comma - del c.c. n.l. si conferma che l'orario normale di lavoro è di 46 ore settimanali per l'anno 1964 e di 45 ore settimanali per l'anno 1965.

Il lavoro terminerà non oltre le ore 13 del sabato, con recupero a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto, delle ore non lavorate nel pomeriggio del sabato.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Mancini, Godi, and others.]

[Vertical handwritten notes on the right margin, including names like Pagnini, Godi, and others.]

Handwritten notes at the top of the page, including the word "Lecture".

Section 1: Introduction to the subject matter.

Section 2: Discussion of the first main point.

Section 3: Further details and examples.

Section 4: Summary of the first part.

Section 5: Introduction to the second main point.

Section 6: Discussion of the second main point.

Section 7: Further details and examples.

Section 8: Summary of the second part.

Section 9: Introduction to the third main point.

Section 10: Discussion of the third main point.

Section 11: Final summary and conclusions.

Handwritten notes on the left side of the page.

Large handwritten notes at the bottom of the page, including the word "CONCLUSION".

ART. 2
PREMIO DI PRODUZIONE

In relazione al disposto di cui all'art. 18 del c.c.n.l. viene istituito un premio di produzione nella misura del 4 % per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1964 e nella misura dell'8 % (in luogo del 4%) per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1965.

ART. 3
CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 62 del c.c.n.l. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10 % degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,55 % e 0,55 % rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

ART. 4
QUOTE SINDACALI

In relazione al disposto di cui all'art. 44 del c.c.n.l. tenute presenti le caratteristiche peculiari del settore e considerato che nella Provincia di Pesaro funziona la Cassa Edile, la rimessa in busta al lavoratore dell'assegno (L. 4.000 all'anno) sarà effettuata dalla Cassa Edile all'atto della corresponsione agli operai degli accantonamenti a loro favore per ferie, festività e gratifica natalizia mediante prelievo dall'importo degli accantonamenti in parola.

E' fatta salva la facoltà dei lavoratori di cedere alle Associazioni sindacali, con le garanzie di legge, un importo da prelevarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la Cassa Edile.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Federazione Provinciale Lavoratori delle costruzioni e affini della C.I.S.L. dichiara che chiederà alla F.I.L.C.A. -C.I.S.L. di sottoporre all'esame delle organizzazioni firmatarie del c.c.n.l. il presente articolo del contratto integrativo provinciale di lavoro per stabilire quale forma si debba usare e come vanno realizzate le garanzie di legge per rendere applicabile l'ultimo comma dell'articolo stesso.

ART. 5
RICHIAMO ALLE PRECEDENTI NORME DELL' INTEGRATIVO

Si intendono qui confermati ed integralmente riportati gli articoli: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 del precedente contratto integrativo provinciale stipulato il 29 maggio 1962.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Chiacchi" and "Chiacchi"]

[Vertical handwritten notes on the right margin, including "dentro", "in ogni caso", "Feder. Prov. S.", "promulgar", "F. I. L. C. A.", "C. I. S. L.", "29 maggio 1962"]

1903

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



[Faint, illegible handwriting and bleed-through from the reverse side of the page.]